

REGNO D'ITALIA.
 IL MAGISTRATO DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

REsponsabile in faccia la Nazione, ed il Sovrano della osservanza delle Leggi, che presidiano gli eminenti riguardi di Sanità; Ei deve nelle attuali circostanze alla contemplata salvezza dello Stato, nonchè alla acquiescenza delle Estere Deputazioni di Sanità la pubblicazione degli Ordini, e Regolamenti infrascritti.

I.

Non vi sia Direttore alcuno di Bastimenti, o Barche, quantunque di libera derivazione, che sotto alcun pretesto ardisca di sottrarsi alle ispezioni degli Offizj, dei Custodi, e Guardie di Sanità prima di avere ottenuta la Pratica in pena della Vita; alla qual pena sarà soggetto chi colludesse, o desse mano alle ree contraffazioni in questo gelosissimo articolo.

II.

Sarà punita egualmente con l'ultimo rigo-